Decreto 6 dicembre 1852. Il divieto di alienazione delle quote è prolungato ad un ventennio.

Ferdinando II, ecc.; Visto l'art. 185 della legge organica sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816, nel quale è dichiarato che le quote de' demani comunali alienate o ipotecate dai concessionari con atti veri o simulati nel termine di un decennio dalla data del possesso, si avranno come abbandonate dai partecipanti e ritorneranno al demanio comunale. Visto il nostro sovrano rescritto de' 19 aprile dell'anno corrente col quale abbiamo esteso a 20 anni il termine sopradetto per i demani della provincia di Basilicata; Volendo rendere generale siffatta disposizione diretta a meglio consolidare il possesso delle terre demaniali presso dei coltivatori ed impedire che si agglomerino nelle mani di pochi possessori con grave pregiudizio dell'agricoltura; Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e Real Segretario di Stato dell'Interno; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. — Il divieto dell'alienazione e dell'ipoteca delle quote demaniali con atti veri o simulati sancito nell'art. 185 della legge del 12 decembre 1806 è prolungato ad un ventennio. Le quote dei partecipanti, i quali avranno contravvenuto alle disposizioni del presente decreto, ritorneranno al demanio comunale per essere ripartite tra altri individui, senza diritto d'indennità a favore degli antichi concessionari o acquirenti.

Art. 2. — Il nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

www.demaniocivico.it